

VADEMECUM PER LE ASSOCIAZIONI

ASSOCIAZIONE

L'associazione è un raggruppamento di almeno tre persone che si propongono di perseguire uno scopo comune.

Caratteristiche delle associazioni sono:

1. lo scopo non di lucro;
2. la struttura aperta a un numero illimitato di membri;
3. una propria struttura organizzativa composta da almeno tre organi obbligatori .

COSTITUZIONE

La costituzione di un'associazione è comprovata da due documenti :

1. l'ATTO COSTITUTIVO;
2. lo STATUTO SOCIALE.

L'atto costitutivo, è il verbale di costituzione dell'associazione, dal quale si evince la volontà dei soci fondatori di costituire la stessa e dal quale risultano le prime decisioni importanti per l'associazione quali la nomina del primo Consiglio Direttivo che avviene tra i soci presenti, l'adozione dello Statuto Sociale e l'affiliazione all'Ente di promozione.

Lo Statuto Sociale, rappresenta il regolamento principe che regola la vita dell'associazione. In esso sono indicate le modalità di svolgimento della stessa, compresa la nomina e il funzionamento degli organi sociali.

La costituzione può avvenire con atto pubblico o con scrittura privata.

Con atto pubblico l'atto costitutivo e lo statuto sono redatti con la supervisione di un notaio che provvederà alla loro registrazione presso l'Ufficio Locale delle Entrate. Solo costituendosi con atto pubblico l'associazione può procedere al riconoscimento della personalità giuridica.

Con scrittura privata l'atto costitutivo e lo statuto sono redatti dai soci e sono registrati presso l'Ufficio Locale delle Entrate.

La registrazione dell'atto costitutivo e dello statuto oltre che stabilire una data certa di costituzione dell'associazione attribuisce alla stessa lo status di ente non profit e le permette di avvalersi di tutte le agevolazioni fiscali previste in materia.

Entro trenta giorni dalla costituzione occorrerà procedere all'apertura del codice fiscale e se necessario della PARTITA IVA intestati all'associazione.

Le associazioni si dividono in:

- riconosciute se hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica in seguito a presentazione di domanda e successiva iscrizione nel Registro delle persone giuridiche, istituito presso la Regione e presso la Prefettura.

Con l'ottenimento della personalità giuridica l'associazione acquista autonomia patrimoniale perfetta, in base alla quale il patrimonio dell'associazione rimane distinto ed autonomo rispetto a quello degli associati e degli amministratori e la limitazione della responsabilità degli amministratori per le obbligazioni assunte per conto dell'associazione.

- non riconosciute se non hanno chiesto o non hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, non godono di autonomia patrimoniale perfetta e per le obbligazioni assunte in nome e

per conto dell'associazione rispondono le persone che le hanno contratte, in primis il Presidente. Le associazioni non riconosciute sono disciplinate dagli articoli 36, 37 e 38 del codice civile.

LIBRI SOCIALI

La forma maggiormente utilizzata dagli enti non profit, è soprattutto quella dell'associazione non riconosciuta, e cioè priva di personalità giuridica. La disciplina civilistica di questa figura è dettata dagli artt. 36 e segg. del codice civile. La legge non prevede specifici obblighi di tipo contabile tranne quello della redazione di un Rendiconto Finale cosicché sono obbligatori quei libri la cui tenuta è prevista espressamente dallo statuto. I libri sociali che qualunque associazione, dovrebbe istituire sono:

LIBRO SOCI: da utilizzare per annotare, in ordine cronologico di adesione, tutti i soci, con le relative generalità, le quote associative pagate, eventuali esclusioni e/o recessi;

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE: sul quale si annoteranno tutte le delibere assembleari, siano esse ordinarie o straordinarie.

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DIRETTIVO: sul quale si annoteranno i verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo dell'associazione;

Per tutti i libri sociali non sono necessarie né bollatura, né vidimazione, sia se gli stessi sono tenuti come registri manuali o a fogli mobili per una tenuta computerizzata.

Diversamente i libri di tipo contabile, (giornale e libro degli inventari) che non sono obbligatori secondo le prescrizioni del codice civile, sono necessari in quanto meramente strumentali alla redazione del bilancio (adempimento obbligatorio).

Si ricorda che ai sensi della legge 383/2001 non esiste più l'obbligo di bollatura e di vidimazione del libro giornale, del libro inventari e delle altre scritture aventi valenza fiscale (registri Iva, cespiti ammortizzabili, ecc.). Non è dovuta l'imposta di bollo in relazione alla tenuta del libro giornale e del libro degli inventari. E' doveroso ricordare che per le associazioni i commi 7 e 8 della legge n. 133/99, modificati dall'art. 37 della legge n. 342/2000, prevedono l'obbligo di effettuare tutti i pagamenti e i versamenti di importo superiore a 516,46 € (un milione di vecchie lire) tramite conti correnti bancari o postali intestati all'associazione sportiva.

L'associazione ha come oggetto esclusivo e prevalente lo svolgimento dell'attività istituzionale che, sappiamo bene, non ha carattere di lucro, la stessa può svolgere attività commerciale in via meramente occasionale in tal caso deve aprire una posizione fiscale comprovata dalla titolarità della Partita IVA.

L'associazione titolare di Partita IVA può optare per uno dei seguenti regimi contabili:

REGIME FORFETARIO DI CUI ALLA LEGGE 398/1991

E' un regime fiscale agevolativo previsto per le associazioni affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva (regime esteso alle associazioni senza fini di lucro e alle pro-loco dalla legge n. 66/1992) che dispone l'esonero dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili di cui agli articoli 14, 15, 16 e 18 del D.P.R. 600/73 (libri contabili obbligatori per i soggetti in contabilità ordinaria o semplificata quali: il libro giornale, i registri Iva acquisti, delle fatture e così via).

Possono fruire del regime speciale L. n. 398/91 le società e associazioni che hanno realizzato (nell'esercizio precedente) proventi commerciali per un importo non superiore al limite di € 250.000. La base imponibile ai fini Ires è determinata con una percentuale forfetaria del 3% dei ricavi di natura commerciale, con tassazione analitica delle plusvalenze patrimoniali.

L'IVA si applica con le modalità di cui all'art. 74, sesto comma, del D.P.R. n. 633/72, e cioè senza obbligo di dichiarazione e senza obbligo generalizzato di fatturazione, con detrazione forfetaria del

50% per prestazioni di servizi, del 10% per le sponsorizzazioni e l'abbattimento di 1/3 per i diritti televisivi.

E' obbligatoria la tenuta di un REGISTRO conforme a quello approvato con il D.M. 11.2.97, da utilizzare per l'annotazione dei corrispettivi e qualsiasi altro provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali, da effettuarsi anche con un'unica registrazione, entro il giorno 15 del mese successivo. Tale regime prevede altresì l'esonero dall'obbligo di emissione di ricevute e scontrini fiscali. Invece, continua a trovare applicazione l'obbligo di numerare progressivamente, le fatture eventualmente emesse e le fatture d'acquisto, con la conseguente necessità di conservare le stesse a norma dell'art. 39 del D.P.R. n. 633/1972.

REGIME FORFETARIO DI CUI ALL'ART. 145 (ex 109-bis) DEL D.P.R. n. 917/86

L'art. 145 (ex 109-bis) del T.U.I.R. (Testo Unico delle Imposte sui Redditi – D.P.R. 917/1986) prevede un regime forfetario per gli enti non commerciali ove questi siano ammessi alla tenuta della contabilità semplificata. I proventi commerciali conseguiti non devono aver superato, quindi, il limite annuale di €185.924,48 previsto per i soggetti esercenti un'attività di prestazioni di servizi, ovvero di €516.456,90 per le altre attività.

Il reddito deve essere determinato forfetariamente, con l'aggiunta delle plusvalenze patrimoniali, delle sopravvenienze attive, dei dividendi e degli interessi e dei proventi immobiliari (art. da 54 a 57 T.U.I.R.).

REGIME DI CONTABILITA' SEMPLIFICATA (art. 18 D.P.R. 600/73).

Possono fruire di questo regime contabile, previsto dall'art. 18 del D.P.R. n. 600/73, i soggetti che nell'anno solare precedente hanno realizzato ricavi non superiori a:

€309.874,14 per le prestazioni di servizi;

€516.456,90 per le altre attività.

Le scritture contabili obbligatorie sono:

IL REGISTRO IVA DEGLI ACQUISTI,

IL REGISTRO IVA DELLE FATTURE EMESSE,

IL REGISTRO IVA DEI CORRISPETTIVI,

REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI .

REGIME DI CONTABILITA' ORDINARIA (art. da 14 a 20 D.P.R. 600/73).

La CONTABILITA' ORDINARIA rappresenta certamente il regime più complesso, quindi, con un maggior numero di adempimenti rispetto a quelli già esaminati. Infatti, devono essere tenuti, oltre ai registri già considerati (libri Iva e dei beni ammortizzabili) le seguenti scritture:

LIBRO GIORNALE,

LIBRO MASTRO,

LIBRO INVENTARI,

LIBRI prescritti dalla LEGISLAZIONE SUL LAVORO, utilizzati dagli enti non commerciali che assumono lavoratori dipendenti o collaboratori coordinati e continuativi.

Questi libri dovranno essere preventivamente vidimati da parte dell'Inail e sono:

IL LIBRO MATRICOLA

IL LIBRO PAGA

COMPENSI A SPORTIVI DILETTANTI

Per le associazioni sportive dilettantistiche è previsto uno speciale regime di tassazione dei compensi corrisposti (art.67 co.1 lett. m) nuovo Tuir (ex 81). Ciascuna somma deve essere erogata nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.

Anche le somme o le indennità in favore dei dirigenti che presenziano all'evento (elemento indispensabile alla sua concreta realizzazione), trovano una legittimità di corresponsione quali attività amministrativo-gestionale non professionali, purché si eviti il concretizzarsi di fattispecie di distribuzione indiretta di utili.

I soggetti che debbono erogare le predette somme o compensi sono il Coni, le Federazioni sportive nazionali, l'Unione Nazionale per l'incremento delle razze equine (Unire), gli enti di promozione sportiva e qualunque altro organismo comunque denominato con finalità sportive dilettantistiche e che da questi sia riconosciuto (cfr. requisiti co.18 art.90 L.289/2002).

In caso di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale, questi debbono essere resi, unicamente, in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e non anche degli altri soggetti sopra riportati.

Nel rispetto di tali condizioni,

1. indennità di trasferta;
2. rimborsi forfetari di spesa;
3. premi e compensi;
4. compensi per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale.

Sono considerati redditi diversi .

Sono esclusi i rimborsi di spese documentate (quindi in forma analitica, a piè di lista o i rimborsi chilometrici) relative al vitto, all'alloggio, al viaggio, al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale (esclusi da reddito ai sensi dell'art.69 co.2 nuovo Tuir ex 83).

ASPETTI PREVIDENZIALI

Non è previsto nessun obbligo contributivo (gestione separata L. n. 335/1995) nei casi in cui gli emolumenti e i compensi erogati siano fiscalmente inquadrabili tra i redditi diversi (nuovo art.67 comma 1 lett. m) nuovo Tuir, ex art.81).

(Circolari Inps n.32 del 7/2/2001, n.42 del 26/2/2003 e n.9 del 22/1/2004).

ASPETTI ASSICURATIVI

Non è previsto nessun obbligo assicurativo nei casi in cui gli emolumenti e i compensi erogati siano fiscalmente inquadrabili tra i redditi diversi (nuovo art.67 comma 1 lett. m) nuovo Tuir, ex art.81).

Nota Inail del 2/5/2001

Ciò vale anche per i rapporti di collaborazione amministrativo gestionale ex art.67 Tuir (Nota Inail AD/126/03 del 19/3/2003 e Circ.Inail n.22 del 18/3/2004).

L'art.4, co. 205 L. n. 350/2003 (Finanziaria 2004) ha previsto l'obbligo di assicurazione per morte o inabilità permanente a seguito di infortunio in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive per i soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica (come introdotto dall'art.51 L. 289/2002 Finanziaria 2003), presso la Sportass.

COMPENSI AMMINISTRATIVO-GESTIONALI

Il comma 3 L. n. 289/2002 ha esteso anche ai redditi erogati per attività di collaborazione a carattere amministrativo-gestionale nel settore di cui si tratta la già citata qualificazione fiscale, con il relativo regime agevolativo tributario e contributivo.

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE ED ORGANIZZAZIONE DI VIAGGI E SOGGIORNI TURISTICI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E LORO AFFILIATI (art.111,comma 4bis), anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici.

Tali attività devono soddisfare contemporaneamente le seguenti condizioni:

1. siano esercitate presso le sedi in cui viene svolta attività istituzionale;
2. siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali;

Si precisa che l'attività di somministrazione riguarda esclusivamente la cessione ai soci di alimenti e bevande, come ad esempio la preparazione di panini o il riscaldamento di cibi precotti, non si riferisce all'attività di ristorazione (attività di trasformazione e manipolazione di prodotti alimentari in pietanze), che rimane in ogni caso attività di tipo commerciale, soggetta ad autorizzazioni specifiche.

In entrambe i casi l'attività deve essere svolta nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti anche di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.

Da ciò consegue che, con affiliazione all'A.C.S.I. quale ente di promozione sociale e riconosciuto dal Ministero dell'Interno, la stessa potrà beneficiare della neutralità fiscale degli introiti derivanti dalla gestione del bar ovvero dell'organizzazione dei soggiorni turistici.

DOCUMENTI DA CONSERVARE A DISPOSIZIONE PER EVENTUALI CONTROLLI

ATTO COSTITUTIVO;

STATUTO;

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DI CODICE FISCALE E/O PARTITA IVA;

CERTIFICATO DI AFFILIAZIONE ALLA FEDERAZIONE \ ALL'ENTE DI PROMOZIONE;

LIBRO SOCI;

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE;

EVENTUALI CONTRATTI CHE DIMOSTRANO L'ATTIVITA' SVOLTA (affitto, etc.) .

INVIOLABILITÀ DI DOMICILIO

Le norme di legge garantiscono l'inviolabilità del domicilio, intendendo come domicilio qualsiasi luogo di privata dimora, compresa la sede di un' associazione.

Il Codice Penale (art. 614, 615) stabilisce per gli agenti di P.G. la sola facoltà di visitare (e non perquisire) quei locali del circolo dove è svolto un servizio regolato da una licenza di P.S., o da un'autorizzazione amministrativa (es. sala del bar). La perquisizione dei locali può essere effettuata solo se accompagnata da uno specifico mandato nel caso di “ flagranza o presunzione di reato”, ai sensi della legge speciale sul terrorismo correlata all'art. 41 TULPS. Gli agenti della tributaria, durante il normale svolgimento delle funzioni, possono accedere nei locali del circolo ove queste attività avvengano.